

TRIBUNALE DI NOLA

I sezione civile

Il tribunale di Nola, I sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di

Dott. Rosamaria Venuta

Presidente

Dott. Laura Alfano

Giudice rel.

Dott. Roberta Guardasole

Giudice

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento n. --- /2011 Ruolo Reclami

tra

--- Maria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Ausiello, dal quale è rappresentata e difesa, reclamante

E

---, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ---, rappresentata e difesa dall'avv. ---, reclamata

La ricorrente premette di essere proprietaria e possessore di tre appartamenti al primo piano del fabbricato in Casalnuovo di Napoli, via --- e che **PARTE RECLAMATA** proprietaria dell'appartamento sottostante ai suoi, posto al piano terra, ha abusivamente costruito nel luglio 2010 sul lato principale del fabbricato, adiacente la strada, un'ampia tettoia mediante struttura in ferro e in legno, sorretta da piastrini in legno, appoggiata sul muretto a ringhiera, sporgente m. 1,60 ed aperta su due soli lati, nonché, sul lato retrostante, su una parte del proprio balcone, a ridosso del balcone sovrastante di proprietà della ricorrente, una veranda, in spregio alle distanze legali e alla servitù di veduta. Ribadendo in questa sede tali lamentele, impugna l'ordinanza del 28.4.2011, con la quale il giudice di prime cure ha rigettato la sua domanda proposta ai sensi dell'art. 1170 cc, volta a far cessare la molestia, a ripristinare lo stato dei luoghi precedente, alla condanna al risarcimento dei danni, adducendo a sostegno del reclamo i seguenti motivi:

-il giudice è incorso in errori di fatto e di diritto nella motivazione del provvedimento, in quanto ha qualificato l'azione proposta come di spoglio anziché come di manutenzione, come chiaramente dedotto nel ricorso introduttivo;

-contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso, perché, anche quando non ne comprime di fatto l'esercizio, importa automaticamente modificazione o restrizione delle relative facoltà, come comunemente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte; con particolare riferimento alla tettoia il giudice non ha considerato che la stessa è agganciata al balcone della ricorrente e limita la pregressa visuale al cortile sottostante.

Ciò posto, ritiene il collegio che effettivamente con il provvedimento impugnato non risulta valutata l'eventuale molestia del possesso lamentata dalla ricorrente, essendosi soffermato il giudice, che ben poteva diversamente qualificare l'azione proposta, sull'esame della sussistenza o meno dei presupposti di uno spoglio. Sotto il profilo della lamentata molestia si può osservare quanto segue.

Premesso che non risultano contestate l'esecuzione delle opere descritte in ricorso e nell'atto di reclamo da parte della resistente né l'epoca della loro realizzazione, non vi è dubbio che costituisce turbativa al possesso della veduta diretta ed obliqua esercitata dalla ricorrente dal sovrastante balcone la costruzione della tettoia in appoggio al muro sul quale si apre detta veduta, elevata sino alla soglia del balcone sovrastante, atteso che, non essendo essa contenuta nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della predetta soglia, limita la veduta a piombo e in avanti del proprietario del piano superiore sul cortile sottostante, come può chiaramente evincersi dalle fotografie nn. 1 e 2 allegate alla perizia giurata del geom. Esposito Giuseppe prodotta dalla ricorrente-reclamata. Correttamente in proposito la parte lesa ha richiamato le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute essendo messi in discussione i rapporti tra singole proprietà esclusive.

Non sussiste molestia, invece, nella condotta relativa alla costruzione della veranda, edificata sulla proprietà esclusiva della parte resistente, nei limiti della soglia del balcone sovrastante.

Il provvedimento impugnato, pertanto, va parzialmente riformato dovendosi accogliere la domanda con riferimento alla costruzione della tettoia.

E' inammissibile la domanda avente ad oggetto la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro da valutarsi in via equitativa per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, perché del tutto nuova.

Le spese processuali di entrambi i giudizi vanno compensate per metà tra le parti con condanna della reclamata al pagamento della restante parte nella misura liquidata d'ufficio nel dispositivo.

P.T.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, con riferimento alla tettoia, ordina a **PARTE RECLAMATA** la cessazione della lamentata turbativa e il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese di quest'ultima.

Compensa per metà le spese processuali tra le parti e condanna **PARTE RECLAMATA** al pagamento della restante parte in favore di **PARTE RECLAMANTE** spese che per l'intero liquida per ciascun grado del giudizio in euro 120,00 per spese, euro 600,00 per diritti di avvocato, euro 700,00 per onorario di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Si comunichi.

Nola, 20.7.2011

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi... 20. 9. 2011
IL CANCELLIERE